



ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/90, DELL'AS RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOTTOSCRIZIONI CYBERARK E SUPPORTO SPECIALISTICO PER SOGEI – ID 2734 – BASATO SUL BANDO SDAPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

Premesso che:

- è stato indetto dalla Consip con Determina del 16 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici, l'appalto specifico relativo all'affidamento della Fornitura di Sottoscrizioni CyberArk e supporto specialistico per Sogei - ID 2734 - basato sul bando SDAPA per la Fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni, la Consip S.p.A.;
- in data 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il suddetto appalto specifico nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione;
- il termine per la ricezione delle offerte era il giorno 5 marzo 2024;
- è pervenuta, nei termini, l'offerta del concorrente Telecom Italia S.p.A.;
- con provvedimento Consip_prot.nomina commissioni.36.06-03.2024-I del 6 marzo 2024 questa Stazione Appaltante ha istituito il Seggio di gara al fine di valutare l'offerta presentata;
- è in corso la valutazione da parte del Seggio della documentazione amministrativa del concorrente;
- il paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico prevede che: *“Il Fornitore deve dimostrare di aver avviato e mantenuto un rapporto consolidato di partnership con CyberArk da almeno 5 anni e di aver acquisito il livello “Advanced”. La comprova del requisito da fornire in fase di stipula, è fornita mediante dichiarazione da parte di CyberArk attestante stato, durata e livello di partnership”.*

Considerato che:

- è emerso, a seguito di ulteriori approfondimenti successivi all'indizione della procedura, che la suindicata partnership di livello “Advanced”, richiesta, come premesso, dagli atti di gara come requisito di esecuzione, risponde essenzialmente alla finalità, ove rapportata alle possibili esigenze dell'Amministrazione quale Cliente finale, di consentire al partner che ne sia in possesso di erogare in proprio il servizio di supporto di primo e secondo livello in nome e per conto della casa madre. In altri termini, la predetta qualifica, ove abbinata allo specifico livello “advanced” (anch'esso richiesto), legittima solamente alcuni partner a intervenire direttamente sui prodotti software oggetto delle sottoscrizioni, erogando, dunque, prestazioni di supporto che vanno a completare la complessiva fornitura di cui l'Amministrazione abbisogna;
- la procedura in argomento prevede, tuttavia, l'affidamento di un contratto che contempla tra l'altro l'erogazione a favore della Committente del servizio “Stategic Customer Success con Premium support”. Tale servizio consta del supporto diretto del Produttore, che interverrà pertanto, all'occorrenza, sui prodotti oggetto di fornitura senza, dunque, che residuino margini per un intervento aggiuntivo e ulteriore di supporto anche da parte del proprio partner nonché affidatario del contratto d'appalto;



- tale specificità rende, quindi, la certificazione Advanced (richiesta per l'esecuzione contrattuale) completamente superflua ove messa in relazione, per l'appunto, con le prestazioni da affidarsi. In particolare, essendo questa specifica tipologia di servizio di supporto erogata direttamente dal Produttore, la Committente non si troverebbe mai nella condizione di beneficiare della certificazione richiesta;
- inoltre, vista dalla peculiare prospettiva degli operatori che avrebbero potuto vantare un legittimo interesse a vedersi assegnata la commessa, la richiesta della suddetta certificazione, proprio perché sostanzialmente inutile ai fini della sua esecuzione, si è tradotta in un ingiustificato ostacolo alla piena concorrenzialità;
- l'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 statuisce che: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico (omissis...)"*.
- appaiono, pertanto, sussistere le ragioni di interesse pubblico per l'annullamento in autotutela, ai sensi del predetto articolo 21 nonies, della Determina di indizione dell'appalto specifico, della lex specialis di gara e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi.

*

In particolare, al fine di ripristinare condizioni di piena concorrenzialità rispetto al presente affidamento, considerato altresì il principio fondamentale delle procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio e nel divieto di illegittime discriminazioni, si ritiene di dover procedere, come sopra anticipato, all'annullamento d'ufficio in autotutela degli atti suesposti ai sensi del citato articolo 21 nonies, per le ragioni di interesse pubblico evidenziate.

Inoltre, si rappresenta che i presupposti per l'annullamento in autotutela sussistono nel caso di specie anche laddove si consideri che il potere di autotutela viene a essere esercitato entro un termine ragionevole (di molto inferiore ai dodici mesi dall'adozione degli atti oggetto di annullamento) e che, quanto alla sussistenza di eventuali interessi di destinatari e controinteressati, rileva la circostanza che la procedura di gara sia nella fase di esame da parte del Seggio della documentazione amministrativa del concorrente in gara, non sussistendo dunque, allo stato, un'aggiudicazione già disposta né quindi alcuna posizione di interesse consolidato in capo ad alcun soggetto.

In ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, l'annullamento in autotutela della procedura in oggetto consentirà a Consip l'avvio di una nuova procedura di gara che renda possibile la massima e consapevole partecipazione degli operatori economici, previa, dunque, rimozione del requisito di esecuzione relativo al rapporto di partnership con il Produttore da almeno 5 anni con livello "Advanced".

Anche in considerazione dell'assenza di interessi giuridici consolidati lesi, l'annullamento d'ufficio che qui si dispone non richiede ulteriori formalità se non darne notizia ai soggetti che possono avere interesse a conoscerlo.

la Consip S.p.A. determina di:

- procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, della Determina di indizione dell'Appalto specifico, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, relativo all'affidamento della fornitura di Sottoscrizioni CyberArk e servizi di supporto specialistico per Sogei (ID 2734), della lex specialis di gara e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, notiziandone il Seggio di gara affinché questo interrompa le proprie attività di competenza;



- dare apposita comunicazione dell'annullamento disposto all'unico concorrente in gara allegando a essa copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Distinti saluti,

Dott. Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)